

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 Marzo 2024

In data 17 Marzo 2024, alle ore 19,30, si è riunita presso lo Spazio Creativo Dear Amico, sito in Oria alla Via San Lorenzo n.8, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione DEAR AMICO APS, già iscritta al n.89/BR del Registro APS della Regione Puglia e trasmigrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), identificata con codice fiscale n.91055680747, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifiche urgenti allo Statuto sociale al fine di adeguarlo al Decreto Legislativo n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore"- (Pratica n.1188641 – Prot. n.0039477 del 24/01/2024 – Richiesta integrazioni - Comunicazione del 19/02/2024 - Regione Puglia Servizio RUNTS);
- Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione Dell'Aquila Giampiero, il quale
preso atto

- della regolarità della convocazione
- che in prima convocazione non si è costituita l'assemblea poiché i soci presenti non raggiungeva almeno 3/4 degli associati (Art.16, c. 2 dello Statuto)
- che sono presenti n.5 componenti del Consiglio Direttivo
- che sono presenti n.21 soci aventi diritto al voto.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, certificato dall'elenco delle presenze firmato dai soci partecipanti, che viene archiviato agli atti dell'associazione, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione essendo presenti 1/3 degli associati (Art.16, c.2 dello Statuto) ed invita la stessa alla nomina del segretario verbalizzante, che viene riconosciuto nel nome della socia Patrizia Santangelo.

Prende la parola il Presidente che, dopo aver ringraziato tutti i presenti per la partecipazione alla riunione, inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno. Lo stesso, illustra l'importanza e l'urgenza della seduta, approfondendo in particolare modo le argomentazioni riguardanti le modifiche urgenti allo Statuto sociale al fine di adeguarlo al Decreto Legislativo n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore" - come da Richiesta integrazioni del 19/02/2024 ricevuta dalla Regione Puglia Servizio RUNTS (Pratica n.1188641 – Prot. n.0039477 del 24/01/2024). Dopo la lettura della richiesta integrazioni ricevuta dal Servizio RUNTS, la Segretaria presenta le integrazioni e le modifiche apportate allo Statuto in vigore ed approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26/02/2024, presentandole ai soci presenti per l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci (Art.16, c.1, lett. a dello Statuto).

Il Presidente informa i presenti che le modifiche statutarie ed le integrazioni richieste sono fondamentali per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS e procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente, soffermandosi in particolare sugli articoli modificati che rendono lo stesso atto conforme a quanto disposto dalla nuova normativa e richiesto dal Servizio regionale RUNTS.

Al termine della lettura l'Assemblea viene chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto modificato nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

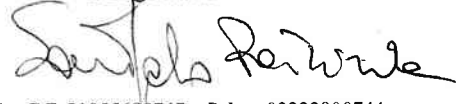
Il Consiglio viene quindi incaricato: di compiere la trasmissione alla Regione Puglia Servizio RUNTS e registrare presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate il presente verbale e l'allegato Statuto, approvato al fine di adeguarlo al Decreto Legislativo n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore"; di effettuare, ove necessario, le variazioni riguardanti la sostituzione della vecchia denominazione sociale con l'attuale *DEAR AMICO APS*.

Constatato che non vi è null'altro su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21,50.

Il Presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € Esente ex D. Lgs 117/2017

Reg. lo il 05/04/2024 al n° 224 Serie 3

di cui € // per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO (*)

Sara LANCIANO

(*)Firma su delega della Dirigente Provinciale

Margherita SULLICA *



STATUTO DEAR AMICO APS



Titolo I **Costituzione e scopi**

Articolo 1 – Denominazione

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore” oppure “CTS”), in materia di Riforma del Terzo Settore, adeguamenti statutari e variazioni denominazioni sociali, tras migrazione dai Registri Regionali al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da qui in avanti indicato come “RUNTS”), nonché delle leggi nazionali e regionali di riferimento, è costituita, quale Ente del Terzo Settore (da qui in avanti indicato come “ETS”), un’associazione non riconosciuta denominata “DEAR AMICO APS” (in seguito indicata anche come “Associazione”), associazione già costituita il 17/10/2008 con denominazione Associazione Culturale DEAR AMICO, iscritta dal 27/01/2014 al n.89/BR del Registro Regione Puglia APS ed identificata con codice fiscale n.91055680747 .

2. L’associazione DEAR AMICO APS, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile in tema di associazioni e dal Codice del Terzo Settore, si caratterizza come un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha alcun fine di lucro ed opera per scopi sociali e solidaristici, civili, culturali, di ricerca etica e spirituale, ed è da identificarsi nella tipologia delle “Associazioni di Promozione Sociale” (in seguito indicata con l’acronimo “APS”).

3. L’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e, a decorrere dall’avvenuta iscrizione nel RUNTS, la stessa, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede e durata

1. L’Associazione ha sede legale in Via Enrico Toti n.13/b nel Comune di Oria (Brindisi). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Oria (Brindisi) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. Essa opera nel territorio della provincia di Brindisi ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia o all’estero.

4. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Obiettivi, finalità e attività di interesse generale

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per operare nella società, fra tutti i coloro che intendono contribuire, con il proprio apporto manuale ed intellettuale ad una crescita armonica della vita sociale, comunitaria ed economica dell’Italia.

3. L’Associazione si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali, culturali, urbanistici, archeologici, architettonici, storici, ambientali ed intende fungere da stimolo nei confronti delle amministrazioni pubbliche tessendo un filo diretto fra utente e gestori della cosa pubblica, proponendo, ove possibile, risoluzioni anche tecniche, organizzative ed operative.

Si batte per una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di sviluppo fondato sull’uso appropriato delle risorse naturali ed umane.

Persegue la protezione della vita umana e delle fasce più deboli e disagiate, promuove la tutela del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale, culturale ed ambientale della propria terra.

Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa ed alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi.



Finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico delle responsabilità, all'espressione ed alla salvaguardia della dignità della persona.

Interviene nel campo dell'educazione, della formazione e della didattica per favorire lo sviluppo, nei giovani, di una coscienza sensibile ai problemi della società moderna, dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

Promuove attività legate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà sociali e culturali.

Lotta contro ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione.

Promuove ed organizza ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e recuperare quello spirito sociale e comunitario tra loro, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o associazioni.

Organizza la vita associativa come esperienza comunitaria, per favorire la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno sociale ed alla partecipazione.

Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza e cultura.

Organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni culturali, ricreativi e sociali dei cittadini, degli iscritti e degli aderenti.

Promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, musicale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire all'elevazione civica e sociale degli associati e/o dei terzi.

Promuove la formazione professionale degli associati e/o dei terzi in ogni sua forma.

Promuove e diffonde la pratica di ogni forma artistica e sportiva quale attività ricreativa e educativa, realizzando ogni iniziativa utile a propagandare ed a diffondere le varie discipline artistiche e sportive.

Promuove la nascita e la diffusione delle comunità cittadine e giovanili, anche attraverso la creazione, la promozione, l'organizzazione di spazi creativi e centri di aggregazione sociale.

Attua servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività musicale, sportiva, culturale turistica e ricreativa, e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quale sale prove, lettura, teatro, videoteche e giochi, bar interni, spacci e mense, parchi, mostre, trattenimenti e prestazioni artistiche di ogni genere.

Favorisce contatti tra soci e/o tra i terzi, con particolare attenzione e priorità alle fasce più deboli e disagiate, aventi comuni e specifici interessi culturali, artistici, sportivi, turistici, ricreativi, tradizionali, artigianali ed agricoli, costituendo sezioni per gli interessi di maggior rilievo ed attività specifiche, anche di natura commerciale, attraverso progetti quali per esempio laboratori artigianali sociali, agricoltura sociale, botteghe solidali, ecc.

Istituisce centri estivi con finalità sociali, culturali, ricreative, sportive, turistiche, di aggregazione e condivisione culturale e territoriale.

Promuove e favorisce la gestione di corsi e centri di avviamento alla cultura, alla musica, alla recitazione, alla pittura ed alle arti in genere, allo sport, attraverso l'organizzazione di concorsi, manifestazioni e tornei, la formazione e la preparazione di compagnie teatrali, gruppi musicali, gruppi artistici e squadre amatoriali, agonistiche e non agonistiche nelle varie discipline sportive.

In particolare l'Associazione si prefigge di attuare iniziative rivolte ai minori, ai disabili, ai portatori di handicap, e più in generale a quelle fasce maggiormente colpite dall'emarginazione e dal degrado sociale.



4. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari, di cittadini e/o di terzi.

5. Essa opera, ed intende operare, principalmente nei seguenti settori ed attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
5. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16, comma 5, della Legge n.223/1990 e successive modificazioni;
6. agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.141/2015 e successive modificazioni.

Articolo 4 – Attività

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di propagandare la propria attività nei luoghi e nei modi previsti dalla Costituzione, e in particolare si prefigge di:

- attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative, servizi e prestazioni di carattere sociale, culturale, artistico, musicale, ricreativo, turistico, sportivo, economico ed ogni altra iniziativa negli enti pubblici e privati che favoriscano un'utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di vista culturale e formativo;
- svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di terzi, enti pubblici e privati, attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, eventi, spettacoli, seminari, riunioni, assemblee, cenacoli, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste ed attività varie nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, musica, arti ecc.);
- produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico, politico, culturale, didattico, musicale e artistico, turistico, attraverso stampati, radiodiffusione, telediffusione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;
- promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati, compact disk, file ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- organizzare e gestire corsi di formazione extra-scolastica e professionale, in proprio o con la collaborazione di terzi, enti pubblici e privati, ed altri organismi scolastici e formativi;
- promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi culturali, artistici, manifestazioni di spettacolo, feste ed incontri, attività teatrali, concerti ed attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori di musica, teatro, cinema, discografia, grafica e grafica pubblicitaria, attività discografiche, attività editoriali, attività culturali, attività fotografiche ed arti visive in genere, laboratori artigianali, botteghe solidali e attività turistiche, agrituristiche e di agricoltura sociale;
- organizzare e gestire qualsiasi attività turistica con ogni mezzo, come, a titolo esemplificativo, punti di informazione, accoglienza turistica, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, per favorire l'incontro, lo scambio culturale di soci e/o terzi, la conoscenza di luoghi di interesse storico, culturale, architettonico, ecologico e naturalistico;
- organizzare, gestire e riqualificare, in proprio o con la collaborazione di terzi, enti pubblici e privati, beni pubblici inutilizzati e/o beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso progetti ed attività sociali, culturali, eventi periodici e/o continuativi, botteghe solidali e laboratori artigianali, agricoltura sociale e qualsiasi altra attività e/o iniziativa giudicata idonea alle finalità statutarie;
- organizzare manifestazioni promozionali, gare, tornei, campionati, e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione può altresì:

- deliberare l'adesione ad associazioni, organizzazioni, federazioni ed altri enti che abbiano analoghe finalità;
- aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna;
- creare parallelamente, senza alcuno scopo di lucro, spazi creativi, centri di aggregazione, circoli o club privati, birrerie, pub, laboratori artigianali e botteghe solidali, circoli musicali ed artistici in genere, anche col fine di intrattenimento, con e senza gastronomia, e di ritrovo sociale.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.





Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 – Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche senza alcuna discriminazione razziale, politica, culturale, religiosa, etica e sociale, e le Associazioni di Promozione Sociale ("APS") le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Il numero dei Soci è illimitato.
7. I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, di usufruire delle strutture e dei servizi realizzati dall'Associazione.
8. I Soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'aspirante socio e deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati, sempre che esso sia in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento;

la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate per soggetti minorenni dovranno essere firmate dall'esercente la patria potestà o dal tutore. Il sottoscrittore della domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei Soci

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere regolamentate da Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea dei Soci che è disciplinato dall'art.17, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) informarsi annualmente in merito all'ammontare della quota associativa dovuta e di provvedere al suo versamento nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d) per inattività prolungata senza adeguata ragione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.



4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sui Volontari, Sostenitori e Lavoratori

Articolo 10 – Volontari

1. I Volontari sono le persone fisiche, associate o non associate, che condividono le finalità dell'Associazione prestando la loro attività per libera scelta ed in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i Volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla stessa Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi e le spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art.17, comma 4, del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, comma 1, del Codice del Terzo Settore, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

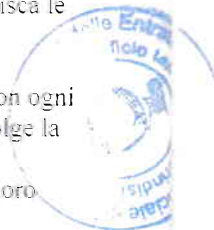
Articolo 11 – Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Articolo 12 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere Lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei Lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei Soci.



Titolo IV

Organi sociali

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 14 – L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci (in seguito indicata come "Assemblea") è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun Socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Per il numero delle deleghe per associato si fa riferimento all'art.24, comma 3, del Codice del Terzo Settore ed al verificarsi delle condizioni di cui allo stesso articolo, ossia *"per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati"*.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni (sessanta) dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve essere affissa nella sede sociale e pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o qualsiasi altro mezzo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.



7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 15 – Assemblea ordinaria dei Soci: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 16 – Assemblea straordinaria dei Soci: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 17 – L'Assemblee dei Soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono



iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne che, sino al raggiungimento della maggiore età, avverrà attraverso rappresentanza del genitore o del tutore.

Il genitore o il tutore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto, di elettorato attivo e passivo ed è computato ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, quando vi sia materia su cui deliberare oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto affisso nella sede sociale almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, con facoltà di farlo pervenire direttamente ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.



6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale Bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) fissare le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
- f) attribuire eventuali altre cariche ai Consiglieri;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, le modalità ed i termini di versamento della stessa;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire altre cariche ad uno o più dei suoi membri, come, a titolo esemplificativo, quella di Tesoriere, e conferire ad essi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Al Tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

In assenza della nomina di un Tesoriere, le funzioni vengono svolte dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato ed incaricato.



4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 21 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, comma 2, del presente Statuto;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
3. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, si dovrà convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per nuove elezioni dell'intero Consiglio Direttivo. La convocazione assembleare per le nuove elezioni dovrà avvenire a cura del Presidente o, in subordine, del Vicepresidente o, in subordine, dei restanti Consiglieri rimasti in carica. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, anche i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 – L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea elegge un Organo di controllo.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

4. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

7. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

9. L'Organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

10. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

11. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Articolo 24 – L'Organo di revisione

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

3. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 25 – Responsabilità degli Organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo V

Libri sociali

Articolo 26 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei Volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul Bilancio di esercizio

Articolo 27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Soci, Lavoratori e Collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 28 – Natura e risorse economiche

1. L'Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) contributi pubblici e privati;
- i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- j) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k) entrate derivanti da prestazioni culturali, ricreative, sportive, musicali ed artistiche in genere, da parte di soci e/o terzi, finalizzate al mantenimento dell'Associazione stessa;
- l) erogazioni liberali da parte di associati e/o di terzi;
- m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali organizzazioni di eventi, concerti, feste pubbliche e private, giochi e sottoscrizioni anche a premi;



- n) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- o) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- p) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Le somme versate per le quote associative, per i contributi sociali e volontari, per le quote e/o contributi di partecipazione, e per qualsiasi altra quota, non sono rimborsabili in nessun caso.

5. È vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione d'eventuali utili ed avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

6. Non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione o restituzione del fondo.

7. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

8. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Articolo 29 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio di esercizio (in seguito indicato come "Bilancio"), il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila).

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila), il Bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto finanziario per cassa.

4. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 30 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro degli associati, il Registro dei Volontari, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione.

2. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 31 – Bilancio sociale e informativo sociale

1. Ai sensi dell'art.14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a euro 100.000,00 (centomila) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente

aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo ed ai Dirigenti.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005.

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 33 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e alle loro disposizioni attuative ed eventuali variazioni.

Letto e approvato e sottoscritto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17/03/2024.

Il presente Statuto è redatto in tre copie originali per gli usi consentiti dalla legge.

Oria (Br), lì 17 Marzo 2024

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € Esente ex D.lgs 117/2017

Reg.to il 05/04/2024 n° 224 Serie 3

di cui € // per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO (*)

Sara LANCIANO

(*)Firma su delega della Dirigente Provinciale

Margherita BUSCA**

